

DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale riunito in conformità alle norme Statutarie, il giorno 12 settembre 2020, in videoconferenza

Preso atto

della delibera della Giunta Nazionale, atto n°09/2020.

Preso altresì atto

che lo Statuto dell'UISP APS approvato dall'Assemblea Congressuale Nazionale il 15 giugno 2019 e modificato dal Consiglio nazionale il 22 febbraio 2020 all'articolo 18 prevede:

- Comma 1, il Congresso Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione;
- Comma 2, i Congressi Regionali/Territoriali rappresentano le linee programmatiche ed operative del territorio di competenza.

Essi sono convocati ordinariamente ogni quattro anni, entro il 15 del mese di marzo.

Che i Congressi di livello inferiore devono necessariamente svolgersi prima di quelli dei livelli superiori con le seguenti modalità:

- a) al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Regionali; al Congresso Regionale i delegati eletti dai Congressi Territoriali; al Congresso Territoriale i delegati eletti all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli associati individuali non appartenenti ad associati collettivi;
- b) il calcolo dei delegati avviene per il livello Nazionale su base Regionale e a livello Regionale su base Territoriale.

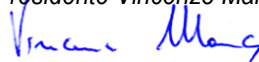
Che lo Statuto UISP all'articolo 43 comma 3 prevede che il prossimo Congresso elettivo avrà luogo entro il 15 marzo 2021.

DELIBERA

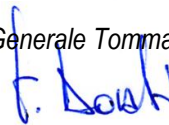
1. di indire il **XIX Congresso Ordinario per i giorni 12, 13 e 14 marzo 2021** secondo le modalità indicate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di nominare i Soci Sergio Vinciprova, Paris Moni, Paola Voltolina, quali componenti della Commissione Verifica Poteri Nazionale e i Soci Mauro Mazzearella, Paolo Guarino, Valeria Frigerio quali componenti supplenti della Commissione stessa;
3. di fissare alla data del 30 ottobre 2020 il termine ultimo per la presentazione della candidatura alla Presidenza Nazionale;
4. di dare mandato alla Giunta Nazionale di assumere decisioni in merito al luogo di svolgimento del Congresso Nazionale e, in caso di straordinarie cause di forza maggiore, di anticipare/posticipare la data di svolgimento del Congresso Nazionale e di svolgere lo stesso con collegamento in Videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto e dall'articolo 41 comma 3 del Regolamento Nazionale.

La delibera è approvata all'unanimità.

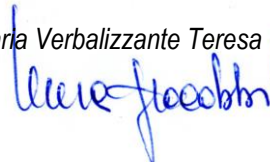
Il Presidente Vincenzo Manco



Il Segretario Generale Tommaso Dorati



La Segretaria Verbalizzante Teresa Giacobbi



XIX CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO

1 – Convocazione e tempi di svolgimento

Il XIX Congresso Nazionale Ordinario è indetto per i giorni 12, 13 e 14 marzo 2021.

I Congressi Territoriali dovranno svolgersi nel periodo 31/10/2020 - 16/01/2021; i Congressi Regionali dovranno svolgersi entro il 14/02/2021.

Il Congresso a tutti i livelli è convocato dal/dalla Presidente su delibera del Consiglio del rispettivo livello che provvede a stabilire in conformità con l'articolo 20 comma 1 dello Statuto per i Congressi Regionali e con l'articolo 21 comma 1 dello Statuto per i Congressi Territoriali il numero dei/delle componenti il futuro Consiglio, la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento del Congresso (Nazionale, Regionale, Territoriale) e alla nomina della Commissione Verifica Poteri.

Il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale devono essere convocati in conformità con la presente delibera di indizione del Congresso Nazionale.

I Congressi Regionali devono essere convocati entro i 20 giorni successivi alla indizione del Congresso Nazionale.

I Congressi Territoriali devono essere convocati entro i 20 giorni successivi alla convocazione del rispettivo Congresso Regionale. I Congressi Regionali e i Congressi Territoriali devono svolgersi non prima di 30 giorni dalla data di convocazione.

I congressi del livello Territoriale dovranno necessariamente svolgersi prima di quello del relativo Regionale.

Tra il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale così come tra il Congresso Regionale e il Congresso Nazionale devono intercorrere almeno 25 giorni per favorire il rispetto dei tempi previsti dall'articolo 18 comma 16 dello Statuto per la presentazione delle candidature.

L'avviso di convocazione del Congresso Territoriale, Regionale e Nazionale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di svolgimento e degli argomenti posti all'ordine del giorno - con particolare riferimento a eventuali proposte di modifica dello Statuto -, deve essere portato a conoscenza di tutti/e gli/le associati/associate almeno 30 giorni prima dello svolgimento, mediante avviso pubblicato sul bollettino dell'ente e/o inserito nel sito internet ufficiale del Comitato per il livello Territoriale, mediante avviso pubblicato sul sito e/o inviato per posta semplice o elettronica ai delegati per i livelli Regionali e Nazionale.

È obbligatoria la convocazione dell'assemblea dei/delle soci/socie persone fisiche tesserate direttamente al Comitato Territoriale le cui modalità di svolgimento saranno fissate nella delibera di Consiglio Territoriale di convocazione del Congresso Territoriale.

I Congressi dovranno essere convocati in prima e seconda convocazione.

In caso di straordinarie cause di forza maggiore, su decisione della Giunta competente, i Congressi a tutti i livelli possono essere svolti con collegamento in Videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto Nazionale e dall'articolo 41 comma 3 del Regolamento Nazionale.

2 – Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale, secondo quanto contenuto nell'**Allegato A1**.

Il calcolo dei delegati avviene per il livello Nazionale su base Regionale e a livello Regionale su base Territoriale.

Partecipano con diritto di voto al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Congressi Regionali.

Per il congresso Nazionale il numero dei delegati è calcolato sulla base proporzionale di un delegato ogni 4.000 o frazione superiore a 2.000 associati con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2019-2020 chiuso al 31/08/2020.

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

3 – Congressi Regionali

I Congressi Regionali sono convocati dal Presidente Regionale su delibera del Consiglio Regionale (dal Commissario in caso di commissariamento) che provvede, a nominare la Commissione Verifica Poteri a stabilire, il numero dei componenti il futuro Consiglio Regionale, la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento, nel rispetto della presente delibera.

Partecipano al Congresso Regionale i delegati eletti dai Congressi dei relativi Comitati Territoriali.

Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Regionale, sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato massimo ogni 2.000 o frazione superiore a 1.000 associati con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2019-2020 chiuso al 31/08/2020.

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

I Congressi Regionali si svolgono, dopo lo svolgimento dei Congressi Territoriali di riferimento, entro il 14/02/2021

Le delibere di convocazione dei Congressi dei livelli Regionali vanno trasmesse, per quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 lettera "d" dello Statuto, al Segretario Generale Nazionale UISP entro 5 gg. dalla loro approvazione.

4 – Congressi Territoriali

I Congressi Territoriali sono convocati dal Presidente su delibera del Consiglio Territoriale (dal Commissario in caso di commissariamento, dalla Giunta Nazionale in caso di nuovo Comitato) che provvede, a nominare la Commissione Verifica Poteri, a stabilire il numero dei componenti il futuro Consiglio Territoriale, la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento, nel rispetto della presente delibera e, inoltre, a convocare l'assemblea dei/delle soci/socie persone fisiche tesserate direttamente al Comitato Territoriale fissandone le modalità di svolgimento.

Partecipano al Congresso Territoriale i/le delegati/delegate eletti/e:

- dall'assemblea degli associati collettivi.
- dall'assemblea dei/delle soci/socie persone fisiche tesserate direttamente al Comitato Territoriale.

La delega è personale. In caso di indisponibilità a partecipare da parte di un delegato effettivo ad un Congresso, manifestata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri, subentra il primo dei delegati supplenti. In caso di impedimento temporaneo di un delegato al Congresso Territoriale il delegato può delegare altro delegato. Ciascun delegato al Congresso Territoriale può rappresentare per delega al massimo 1 delegato.

Il/la socio/socia, che ha espresso il proprio voto all'interno dell'assemblea di un socio collettivo o nell'assemblea dei soci persona fisica tesserati direttamente al Comitato Territoriale o nell'assemblea dei soci della sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato) non ha diritto ad altro voto.

L'Assemblea dei/delle soci/socie individuali, della sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato) e ognuna di quelle dei soci collettivi, elegge delegati/e nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio Territoriale sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato/a massimo ogni 400 o frazione superiore a 200 associati/e, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2019-2020 chiuso al 31/08/2020

Ogni associato collettivo, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione del Congresso Territoriale, o nuovo socio collettivo, affiliato entro la data di convocazione del congresso Nazionale, ha diritto a un delegato al congresso Territoriale. I soci collettivi che hanno un numero di tesserati superiore al parametro previsto avranno diritto a un numero di delegati/e aggiuntivi/e proporzionale al numero di tesserati/e.

L'assemblea dei/delle soci/socie persone fisiche tesserate direttamente al Comitato Territoriale elegge delegati al Congresso Territoriale esclusivamente in proporzione al numero dei tesserati direttamente al Comitato Territoriale.

Ogni sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato), ha diritto a delegati al Congresso Territoriale ove è ubicata la sede sportiva esclusivamente in proporzione al tesseramento effettuato presso lo stesso Comitato.

Ha diritto al voto nell'assemblea dei soci individuali ovvero nell'assemblea del socio collettivo o della sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato), il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del Congresso Territoriale, che abbia compiuto il 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al Congresso Territoriale. Prima del compimento del sedicesimo anno di età, il socio minorenni partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

I Congressi Territoriali si svolgono, prima del Congresso Regionale, nel periodo 31/10/2020 - 16/1/2021

Le delibere di convocazione dei Congressi dei livelli Territoriali vanno trasmesse, per quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 lettera "d" dello Statuto, al Segretario Generale UISP Nazionale entro 5 gg. dalla loro approvazione.

5 – Partecipazione ed elezione dei delegati

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dallo statuto.

Ha diritto ad un voto nell'assemblea dei soci individuali ovvero nell'assemblea del socio collettivo o della sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato) il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del congresso Territoriale, che abbia compiuto il 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al Congresso Territoriale. Prima del compimento del sedicesimo anno di età, il socio minorenni partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

La delega al Congresso a tutti i livelli è personale. In caso di indisponibilità a partecipare da parte di un delegato effettivo ad un Congresso, subentra il primo dei delegati supplenti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista.

In caso di impedimento temporaneo di un delegato al Congresso Territoriale il delegato può delegare altro delegato, dandone comunicazione del trasferimento della delega entro 3 giorni prima dello svolgimento del Congresso. Ciascun delegato al Congresso Territoriale può rappresentare per delega al massimo 1 delegato.

Possono essere delegati/delegate ai Congressi gli associati persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno sociale in cui si svolge il Congresso alla data di convocazione del congresso Territoriale.

I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni. (**Allegato A2**)

L'elezione dei/delle delegati/delegate per il congresso Nazionale avviene nei congressi Regionali, per quello Regionale nei congressi Territoriali, per quello Territoriale all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli/delle associati/associate individuali non appartenenti ad associati collettivi.

L'accREDITO dei delegati al Congresso Territoriale deve avvenire con l'apposita modulistica almeno 3 giorni prima dello svolgimento del Congresso. Ciò al fine di consentire l'allestimento del luogo di svolgimento del Congresso nel rispetto della normativa.

Partecipa di diritto al Congresso il/la Presidente del rispettivo livello.

I Congressi Territoriali e Regionali eleggono delegati/delegate effettivi/e e, inoltre, un numero di delegati/delegate supplenti dal 30% al 50% del numero dei delegati/delegate effettivi.

I/de delegati/delegate ai congressi nazionale e Regionale mantengono la carica per l'intero quadriennio. In caso di Commissariamento di un Comitato Regionale, la carica di delegato Regionale decade.

I/de delegati/delegate che manifestano per iscritto la loro indisponibilità perdono la carica.

6 – Candidature

La candidatura alla Presidenza Nazionale deve pervenire in forma recettizia alla Commissione Verifica Poteri entro il 30 ottobre 2020, sottoscritta da almeno n. 50 firme dei/delle Componenti del Consiglio Nazionale, dei/delle Presidenti di Comitato Regionale, Presidenti di Comitato Territoriale, i/de quali possono sottoscrivere unicamente una sola candidatura.

Le candidature alle cariche elettive, devono essere formalizzate:

- per il livello Territoriale almeno otto giorni prima della data di svolgimento del Congresso;
- per il livello Regionale o Nazionale almeno venti giorni prima della data di svolgimento del Congresso;

e devono pervenire per posta o per fax, in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri mediante la presentazione, da parte del/della capolista, di apposita lista formata da un numero di candidati/candidate, associati persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento, pari al numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del

Congresso del rispettivo livello o, per i Collegi, stabiliti dallo Statuto. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei/delle delegati/e aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei/delle candidati/candidate.

Negli organi statutari dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Possono essere presentate più liste di candidati/candidate ciascuna sottoscritta da almeno il 10% degli/delle aventi diritto al voto non candidati/candidate nella stessa lista. Ciascun/a delegato/delegata può sottoscrivere una sola lista.

Nel caso fosse presentata una sola lista di candidati/candidate per il Consiglio, la stessa può essere aumentata a cura del capolista, attraverso la presentazione, per posta o per fax in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri di ulteriori candidati/candidate che dichiarano di accettare la candidatura, fino a un massimo del 50% (100% in caso di Collegi) in più del numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello. Si procede a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto. In caso di votazione per alzata di mano risulteranno eletti i/le candidati/candidate secondo l'ordine di lista.

In caso di presentazione di più liste si procede alla votazione per scrutinio segreto.

In caso di voto segreto ciascun/a elettore/elettrice può esprimere il voto di lista e il voto di preferenza per un numero di candidati della stessa lista non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere. Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

In caso di più liste per il calcolo dei rappresentanti da assegnare a ciascuna si applica il sistema proporzionale detto metodo D'Hondt.

Al termine delle votazioni gli/le scrutatori/scrutatrici provvedono ad attribuire i seggi e la Presidenza del Congresso a proclamare gli/le eletti/e. In caso di lista unica con votazione a scrutinio segreto saranno considerati/e eletti/e coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/eletta il/la candidato/candidata che permette di conseguire o avvicinare la rappresentanza paritaria di genere e in subordine il/la candidato/candidata di età più giovane.

Prima dell'elezione il/la candidato/candidata deve dichiarare l'eventuale situazione d'incompatibilità prevista dall'articolo 42 dello Statuto. Se eletto, l'incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza, entro 30 gg.

Al termine delle votazioni gli/le scrutatori/scrutatrici provvedono ad attribuire i seggi e la Presidenza del Congresso a proclamare gli/le eletti/e. In caso di lista unica con votazione a scrutinio segreto saranno considerati/e eletti/e coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/eletta il/la candidato/candidata che permette di conseguire o avvicinare la rappresentanza paritaria di genere e in subordine il/la candidato/candidata di età più giovane.

Il Presidente Territoriale, e il Presidente Regionale, è eletto dal rispettivo Consiglio.

È ineleggibile nel ruolo di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale chi abbia già rivestito la medesima carica per due mandati.

7 - Commissione Verifica Poteri e validità

Il Consiglio all'atto di deliberare la convocazione del Congresso a tutti i livelli nomina la Commissione Verifica Poteri composta da 3 componenti effettivi/effettive e al massimo 3 componenti supplenti scelti/e tra i/le soci/socie. I/le componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere delegati/e al e dal Congresso nel quale svolgono la propria funzione.

Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso compreso, nei Congressi Territoriali, le assemblee dei/delle soci/socie individuali e dei soci collettivi e accoglie le proposte di candidature.

Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri ai vari livelli i/le candidati/te alle cariche associative degli stessi livelli.

Le decisioni assunte dalla Commissione Verifica Poteri sono insindacabili durante lo svolgimento dei Congressi.

La commissione s'insedierà dal momento della trasmissione della convocazione del Congresso presso la sede del soggetto che ha provveduto a convocarlo e, a partire da almeno un'ora prima di quella stabilita per la prima convocazione si riunisce presso la sede del Congresso

La Commissione Verifica Poteri provvede ad attestare alla Presidenza del Congresso la validità dello stesso.

I Congressi ai livelli Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, in seduta ordinaria, fatte salve le deroghe espressamente previste dallo Statuto, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati aventi diritto. I Congressi a livello Territoriale, in seduta ordinaria, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati in prima convocazione e di almeno un quarto, arrotondato per eccesso, in seconda convocazione.

Qualora non si raggiunga il quorum di validità sia in prima che in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e svolto entro i 30 giorni successivi (60 giorni per il Nazionale). Nell'eventualità che un Congresso Regionale o Territoriale si svolga dopo la celebrazione del Congresso del livello superiore non potrà eleggere i/le delegati/delegate al Congresso del livello superiore stesso e sarà valido per i soli adempimenti del livello di riferimento.

8 - Svolgimento

Gli adempimenti del Congresso sono:

- a) nomina della presidenza dell'assemblea, composta dal/dalla Presidente e dal Segretario/a verbalizzante da effettuarsi tra i/le delegati/delegate al Congresso. Fino a tale nomina il Congresso è presieduto dal/dalla Presidente uscente del rispettivo livello.
- b) indicazione dell'orario limite per accredito delegati/e;
- c) nomina degli scrutatori/scrutatrici;
- d) nel caso non siano state presentate liste di candidati/candidate, il Congresso istituisce la Commissione elettorale con il compito di predisporre la proposta di Consiglio e le proposte dei Collegi ove previsti, da presentare all'approvazione del Congresso.
- e) votazione di eventuali, mozioni, documenti, proposte;
- f) elezione del/della Presidente (per il livello Nazionale
elezione del Consiglio (per il livello Nazionale, Regionale, Territoriale);
elezione dell'Organo di controllo (per il livello Nazionale e Regionale);
elezione del Collegio dei Garanti (per il livello Nazionale);
elezione del Collegio dei Garanti di 2° grado (per il livello Nazionale);
elezione dei delegati (per il livello Regionale e Territoriale).

Il Congresso può organizzare i propri lavori attraverso la nomina di una o più commissioni.

Il Congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei/delle delegati/delegate presenti. Potrà proseguire con le votazioni solo al raggiungimento del quorum indicato nel precedente punto 7.

Il Congresso delibera validamente a maggioranza di voti. Lo Statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il/la Presidente del Congresso non può derogare dall'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio del Congresso. La Presidenza del Congresso ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro i/le quali la richiedono in relazione agli argomenti in discussione.

Al termine dei Congressi Regionali e Territoriali i Consiglieri eletti procederanno alla elezione del Presidente.

Il/la Presidente del Congresso Regionale, Territoriale è tenuto/a a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri del livello superiore e al Segretario Generale Nazionale nel termine di 2 giorni dalla chiusura dei lavori, i verbali e gli atti del Congresso.

Contro presunte violazioni delle delibere di convocazione e delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento del Congresso è possibile ricorrere al Collegio dei Garanti.

I ricorsi redatti in forma scritta devono pervenire via fax al Collegio dei Garanti entro 2 giorni dalla chiusura del Congresso. Dopo la decisione del Collegio dei Garanti competenti che deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso, è possibile presentare entro 2 giorni ricorso in appello al Collegio dei Garanti di 2° Grado che deve a sua volta decidere entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di 2° grado restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Collegi che potrà avvenire a partire dal 15° giorno dall'avvenuta elezione.

9 – Elezioni

In caso di voto segreto si procederà all'allestimento dei seggi che saranno ordinati in numero crescente a partire dall'uno.

Le modalità di votazione sono indicate dal/dalla Presidente del consesso e possono essere: alzata di mano, appello nominale

se richiesto dal 10% degli/delle aventi diritto al voto presenti al consesso, scheda segreta se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto presenti al consesso, oppure nel caso in cui il numero dei/delle candidati/candidate è superiore al numero dei/delle componenti da eleggere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 comma 4 del Regolamento Nazionale.

[Art. 31.4 Regolamento Nazionale: Nel caso fosse presentata una sola lista di candidati/candidate per il Consiglio, la stessa può essere aumentata a cura del capolista, attraverso la presentazione, per posta o per fax in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri di ulteriori candidati/candidate che dichiarano di accettare la candidatura, fino a un massimo del 50% (100% in caso di Collegi) in più del numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello. Si procede a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto. In caso di votazione per alzata di mano risulteranno eletti i/candidati/candidate secondo l'ordine di lista.]

Le schede per l'espressione del voto segreto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di almeno uno scrutatore o, se la votazione avviene con sistemi elettronici, dovrà essere garantita comunque l'autenticità di ogni voto.

In caso di voto segreto ciascun elettore/elettice può esprimere il voto di preferenza per un numero di candidati/candidate non superiore al 30% dei/delle rappresentanti da eleggere.

Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

Al termine delle votazioni la Presidenza provvede a proclamare gli eletti. Saranno considerati/e eletti/elette coloro i/le quali otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/eletta il/la candidato/candidata che permette di conseguire o avvicinare la rappresentanza paritaria di genere e in subordine il/la candidato/candidata di età più giovane.

È eletto/eletta Presidente Nazionale il/la candidato/a che otterrà almeno la metà più 1 dei voti espressi.

In presenza di più candidature se nessuno/a dei candidati/e raggiungesse tale percentuale di voti si procederà al ballottaggio fra i due candidati/e più votati/e. È eletto/eletta Presidente Nazionale il/la candidato/a che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.

Il/la Presidente Regionale e Territoriale è eletto/eletta dal rispettivo Consiglio con almeno la metà più 1 dei voti espressi. In presenza di più candidature se nessuno/a dei candidati/e raggiungesse la metà più 1 dei voti espressi si procederà al ballottaggio fra i/le due candidati/e più votati. È eletto/a Presidente il/la candidato/a che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.

È ineleggibile, allo stesso livello, nel ruolo di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale chi sia stato/a in carica per due mandati.

10 – Votazioni

Indetta la votazione, per alzata di mano o per appello nominale, prima della effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni avente diritto al voto può motivare il proprio voto o la propria astensione.

Una volta dichiarata aperta l'operazione di voto non è possibile riaprire la discussione.

La votazione segreta avviene secondo le regole di cui all'articolo precedente.

Si considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle votanti.

11 - Chiusura tesseramento, trasmissione dati ufficiali, modulistica e vigilanza

Il calcolo dei delegati per i Congressi viene effettuato con riferimento al tesseramento informatizzato dell'anno 2019/2020 chiuso al 31/08/2020. I dati Ufficiali di tesseramento le comunicazioni e la modulistica per lo svolgimento dei Congressi a tutti i livelli saranno trasmessi dal Segretario Generale Nazionale.

Il Segretario Generale Nazionale vigila in raccordo con la Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera "d", sull'applicazione delle norme a tutti i livelli.

12 - Norme finali

Per quanto non indicato valgono le norme dello Statuto Nazionale e del Regolamento Nazionale.

XIX CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO

1 – DATA: dal 12 al 14 marzo 2021

2 – LUOGO: *(da stabilire con delibera della Giunta Nazionale)*

3 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI:

Effettivo Sergio Vinciprova

Effettivo Paris Moni

Effettivo Paola Voltolina

Supplente Mauro Mazzarella

Supplente Paolo Guarino

Supplente Valeria Frigerio

4 – SEDE COMMISSIONE VERIFICA POTERI NAZIONALE PER PRESENTAZIONE LISTE E INVIO VERBALI:

Uisp Nazionale – L.go Nino Franchellucci, 73 - 00155 Tel. 06.43984307 Fax. 06.43984321

5 – NUMERO COMPONENTI FUTURO CONSIGLIO NAZIONALE: 80 + Presidente Nazionale

6 – RAPPORTO DELEGATI/ TESSERATI: 1/4000 o frazione superiore a 2000 associati.

7 – PROGRAMMA DEI LAVORI:

- Insediamento Commissione Verifica Poteri presso la sede di svolgimento del Congresso;
- Accredito delegati;
- Apertura lavori nomina Presidenza e Segretario;
- Saluto invitati;
- Comunicazione Commissione Verifica Poteri;
- Nomina scrutatori;
- Indicazione orario limite accredito delegati/e;
- Nel caso non siano state presentate liste di candidati, nomina Commissione elettorale per predisporre la proposta di Consiglio e/o le proposte dei Collegi, da presentare all'approvazione del Congresso.
- Intervento del Presidente uscente;
- Intervento candidato alla Presidenza Nazionale
- Nomina eventuali commissioni;
- Dibattito;
- votazione di eventuali mozioni/documenti/proposte;
- Elezione del Presidente Nazionale;
- Elezione del Consiglio Nazionale;
- Elezione dell'Organo di Controllo Nazionale;
- Elezione del Collegio dei Garanti;
- Elezione del Collegio dei Garanti di 2° grado;
- Proclamazione degli eletti e termine lavori.

Statuto - Comitato Olimpico Nazionale Italiano

modificato dal Consiglio Nazionale Coni il 2 ottobre 2019 con deliberazione n. 1647

Approvato con DPCM del 10 gennaio 2020

Art. 5

Comma 3. I componenti degli organi del CONI, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Comma 4. E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.